

Codice DB1106

D.D. 26 ottobre 2010, n. 1167

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attua la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

L'articolo 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, stabilisce che chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, disciplinate dallo stesso decreto, deve essere in possesso di apposita autorizzazione, il cui rilascio, ai sensi del comma 2, spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali.

L'art. 55 del sopra citato decreto dispone che gli oneri per il rilascio della suddetta autorizzazione siano a carico dell'interessato e definisce all'Allegato XX gli importi delle tariffe fitosanitarie da versare una sola volta ai Servizi fitosanitari regionali.

Il Decreto Ministeriale del 12 aprile 2006 modifica l'allegato XX del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e definisce l'entità delle tariffe fitosanitarie da versare una sola volta per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del sopra citato decreto legislativo.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione Agricoltura DB1100) - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, ai Servizi fitosanitari regionali.

La Determinazione Dirigenziale n. 27 del 06 marzo 2006 stabilisce le istruzioni operative e le modalità di versamento della tariffa fitosanitaria prevista dall'art. 55 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per gli oneri necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 dello stesso decreto.

La D.G.R. n. 10-9336 del 01 agosto 2008 e s.m.i., inerente le direzioni ed i Settori della Giunta regionale, affida alla Direzione DB1100 - Agricoltura – Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria.

La D.G.R. n. 44-10301 del 16 dicembre 2008 approva le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore.

La Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 19 dicembre 2008 approva le modalità operative e la modulistica relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore.

Vista la richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta Chiabrando Giuseppe, (omissis), per il centro aziendale sito in Revello (CN) – Via Tetti Elia, 13;

vista la documentazione richiesta ed esibita;

visti gli esiti del controllo effettuato da Ispettori fitosanitari del Settore Fitosanitario regionale;

accertato che la sopra citata ditta ha effettuato il pagamento della tariffa fitosanitaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto nella misura definita dal Decreto Ministeriale del 12 aprile 2006;

tenuto conto che la ditta richiedente si è impegnata al rispetto degli obblighi previsti per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *a*), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Chiabrando Giuseppe, (omissis), per il centro aziendale sito in Revello (CN) – Via Tetti Elia, 13, come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti